DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA

Art. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Versione in vigore dal 23 febbraio 2000, non più in vigore dal 19 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Estremi	Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Capo	I — Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referenadarie e per la comunicazione politica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di-informazione/art-6-imprese-radiofoniche-di-partiti-politici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it